

Nuovo Regolamento della Regione Emilia Romagna in materia di conduzione, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

Dal 1° giugno 2017 è in vigore il nuovo Regolamento regionale sulla conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici ed è entrato in funzione anche il Catasto Regionale Impianti Termici.

Il Catasto è un archivio informatico nel quale dovranno essere inseriti, entro il 31/12/2018, i dati relativi agli impianti di riscaldamento di potenza maggiore di 10 kW e a quelli di condizionamento di potenza maggiore di 12 kW esistenti in Emilia Romagna.

Sono quindi certamente compresi tutti gli impianti di riscaldamento individuale e sono invece esclusi la quasi totalità degli impianti di condizionamento individuale.

Tutti gli utilizzatori di impianti di riscaldamento e condizionamento, in quanto responsabili dell'impianto in uso, devono rivolgersi ad un'impresa abilitata affinché predisponga e inserisca i dati tecnici relativi all'impianto. Il responsabile dell'impianto deve compilare la parte anagrafica del libretto oppure fornire all'impresa tutti i dati affinché possa provvedere all'inserimento dei dati identificativi: il Codice Fiscale e i dati catastali dell'unità immobiliare; inoltre, per gli impianti alimentati dalla rete del gas metano, il codice PDR (ricavabile dalla bolletta di fornitura gas). Per gli impianti alimentati da altri combustibili sarà invece necessario fornire il codice POD (ricavabile dalla bolletta di fornitura elettrica). Senza questi dati l'impresa non potrà provvedere all'inserimento dell'impianto nel nuovo Catasto.

All'atto dell'inserimento ad ogni impianto, verrà associato un numero di targa che l'impresa consegnerà al responsabile e che dovrà essere conservato assieme al libretto d'impianto cartaceo. Ad ogni successiva manutenzione dell'impianto dovrà essere disponibile la targa per consentire all'impresa l'aggiornamento obbligatorio dei dati relativi all'impianto.

Il controllo funzionale e manutenzione dell'impianto deve essere svolta solo da imprese abilitate, le quali devono dichiarare, facendo riferimento alle istruzioni del fabbricante, i controlli e le manutenzioni necessarie.

Il controllo di efficienza energetica deve essere svolto:

- per impianti di riscaldamento maggiore di 10 kW, ogni 2 anni per potenza termica fino a 100 kW, ogni anno per potenza termica uguale o maggiore di 100 kW;
- per impianti di condizionamento maggiore di 12 kW.

Per la registrazione dell'impianto deve essere pagato un contributo regionale, per i generatori a fiamma inferiore a 35 kW, il contributo è di euro 7.

Il contributo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA.

IMPORTANTE: i responsabili degli impianti che risultassero inadempienti agli obblighi sopra indicati potranno essere soggetti a sanzioni fino a € 3.000.

Le imprese manutentrici abilitate potranno fornire ulteriore assistenza ai clienti.